

Indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti normali 2008 – modifiche normative e aggiornamento massimali.

Con la circolare n. 14 del 1° febbraio 2008, l'INPS ha aggiornato gli importi massimi mensili da corrispondere ai titolari del trattamento di disoccupazione ordinaria, non agricola, con requisiti normali.

Per quanto riguarda invece la misura e la durata dell'indennità in oggetto l'INPS, con circolare n.15 del 4 febbraio 2008, ha fornito chiarimenti in merito alle novità introdotte dall'articolo 1, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 247.

La legge di attuazione del Protocollo del luglio 2007 ha, infatti, disposto l'elevazione del periodo massimo indennizzabile, per i trattamenti di disoccupazione ordinaria con requisiti normali, a 8 mesi (anziché 7) per i soggetti con età anagrafica inferiore a 50 anni e a 12 mesi (anziché 10) per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a 50 anni.

Per quanto riguarda l'età da prendere in considerazione al fine dell'elevazione della durata della prestazione, l'INPS precisa che il possesso del requisito richiesto – età inferiore, pari o superiore a 50 anni – deve essere accertato con riferimento alla data di inizio della disoccupazione indennizzabile.

Lo stesso comma 25 ha, inoltre, elevato la percentuale di commisurazione alla retribuzione della indennità in parola al 60% per i primi 6 mesi, al 50% per i 2 mesi susseguenti e al 40% per i restanti mesi di beneficio.

Infine, la contribuzione figurativa viene riconosciuta per l'intero periodo di percezione del trattamento nel limite massimo delle durate legali previste, mentre la precedente normativa la limitava a 6 mesi, elevati a 9 per i disoccupati con età pari o superiore a 50 anni.

• Requisiti

Non sono state invece apportate modifiche in relazione ai requisiti che determinano il diritto a percepire l'indennità in oggetto e che di seguito riepiloghiamo:

- ⇒ cessazione non volontaria (ovvero a causa di licenziamento o per dimissioni per giusta causa);
- ⇒ risultare assicurati presso l'INPS da almeno 2 anni ed avere almeno 52 contributi settimanali nel biennio precedente la data di cessazione del rapporto di lavoro;
- ⇒ non percepire redditi di lavoro, a qualsiasi titolo, durante il periodo a cui si riferisce la corresponsione del trattamento di disoccupazione.

• Domanda

La richiesta deve essere presentata all'INPS entro 68 giorni dall'inizio dello stato di disoccupazione (indicando anche l'eventuale periodo di preavviso riconosciuto dall'azienda). In caso di ritardata presentazione della domanda, l'indennità è corrisposta a decorrere dal quinto giorno successivo a quello di presentazione, senza diritto agli arretrati.

La domanda (DS21) può essere compilata on line seguendo dalla home page del sito internet www.inps.it il percorso: “modulistica/prestazioni a sostegno del reddito/domanda di prestazione di disoccupazione” e ad essa va allegato il modello DS22 rilasciato dal datore di lavoro oppure il modello di dichiarazione sostitutiva (allegato 1 al messaggio INPS n. 34975 del 20 ottobre 2005), anch'esso scaricabile da internet.

Riepiloghiamo nella seguente tabella le nuove misure e durata dell'indennità di disoccupazione liquidata a decorrere dal 1° gennaio 2008:

Età del disoccupato	Durata del trattamento	Ammontare con riferimento alla retribuzione media degli ultimi 3 mesi (◆)	Contribuzione figurativa
meno di 50 anni	8 mesi	60% per i primi 6 mesi 50% per 7° ed 8° mese 40% per i successivi mesi	Per tutto il periodo indennizzato
pari o superiore a 50	12 mesi		
<p>(◆) Nei limiti di un importo massimo mensile lordo stabilito per legge e aggiornato annualmente (pari, per l'anno 2008, a € 858,58 mensili, elevate a € 1.031,93 per i lavoratori che possono fare valere una retribuzione mensile lorda superiore a € 1.857,48, rif. circolare INPS n. 14 del 1° febbraio 2008).</p> <p>Per quanto riguarda l'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti e quella agricola con requisiti normali e ridotti, da liquidare con riferimento all'attività svolta nel corso dell'anno 2007, trovano invece applicazione gli importi stabiliti per tale anno: € 844,06 mensili, elevate a € 1.014,48 per i lavoratori che possono fare valere una retribuzione mensile lorda superiore a € 1.826,07 (rif. circolare INPS n. 30 del 30 gennaio 2007).</p>			